

## CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA SFILATE DI MODA

### ART. 1 – DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni Generali di licenza (nel seguito “Condizioni Generali”) le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

“**Fonogramma**”: indica qualsivoglia fissazione o registrazione originale di un’opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci (sia essa utilizzata autonomamente oppure sincronizzata con le immagini di opera filmica o audiovisiva), su qualsiasi supporto fonografico, oggi conosciuto od inventato in futuro, pubblicato dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posto in commercio in Italia.

“**L.d.A.**”: indica la Legge sul Diritto d’Autore (Legge n.633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni);

“**Mandanti**”: indica i titolari, in via originaria o derivativa, dei diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi e ai Videomusicali, che abbiano conferito a SCF o gli conferiscano in futuro, direttamente o per il tramite dell’associazione di categoria di appartenenza, apposito mandato per la gestione e l’esercizio dei medesimi diritti. La definizione indica in particolare tutti i produttori fonografici di cui all’elenco dei mandanti e dei consorziati di SCF pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web di SCF, [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it);

“**Licenziatario**”: indica l’impresa che intende utilizzare il Repertorio durante la Sfilata.

“**Repertorio**”: indica i Fonogrammi e/o i Videomusicali, come qui definiti, i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e siano gestiti da SCF in forza del mandato conferitogli dai Mandanti;

“**Sfilata**”: indica una sfilata di moda, organizzata dal Licenziatario nell’ambito di una determinata manifestazione, avente ad oggetto la presentazione di una determinata collezione di abbigliamento o simili, contrassegnata da un determinato marchio e dedicata ad una singola categoria di articoli (per uomo o per donna), costituita da un unico momento nel corso di una stessa giornata;

“**Territorio**”: indica il territorio di Italia, San Marino e Città del Vaticano;

“**Videomusicale**”: indica qualsivoglia sequenza di immagini in movimento, sincronizzata con un Fonogramma, incorporata o fissata dai Mandanti in qualsivoglia videogramma o supporto videografico, conosciuto oggi o inventato in futuro, di durata non superiore ai 10 minuti primi, considerata nella sua specifica individualità e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto a qualsivoglia Fonogramma.

### ART. 2 – OGGETTO

SCF, a fronte del pagamento del Compenso riportato nella Tabella Compensi di cui al successivo art. 3, concede in licenza non esclusiva al Licenziatario, che li acquisisce per la durata della singola Sfilata, i seguenti diritti per il Territorio, non esclusivi e non trasferibili a terzi, a qualsiasi titolo:

a) riprodurre, ai sensi dell’art. 72 lett. a) L.d.A. il Repertorio, esclusivamente al fine di esercitare il diritto di cui alla successiva lettera b);

b) comunicare al pubblico, ai sensi dell’articolo 73 L.d.A., il Repertorio, mediante la diffusione di musica durante la Sfilata.

### ART. 3 – COMPENSO

#### 3.1 Compenso

A fronte della concessione da parte di SCF dei diritti indicati al precedente art. 2, per il periodo di durata della singola Sfilata, il Licenziatario riconosce a SCF il Compenso così come calcolato nella Tabella Compensi di seguito riportata e di volta in volta applicabile per il numero delle Sfilate indicate dal Licenziatario nell’apposito modulo online.

Presenze	Durata Della Sfilata			
	Fino A 1 Ora	Fino A 2 Ore	Fino A 3 Ore	Oltre 3 Ore
1 - 100	€ 182,70	€ 228,38	€ 274,06	€ 365,42
101 - 200	€ 274,06	€ 342,56	€ 411,08	€ 548,10
201 - 300	€ 411,08	€ 502,42	€ 593,78	€ 822,16
301 - 500	€ 685,12	€ 799,32	€ 913,50	€ 1.370,26
Oltre 500	€ 913,50	€ 1.141,88	€ 1.370,26	€ 1.826,98

I Compensi, come sopra determinati, si intendono IVA esclusa.

#### 3.2 Quota AIE

SCF garantisce che il Compenso di cui all’art. 3.1 è comprensivo della quota dovuta dai produttori fonografici agli artisti interpreti ed esecutori ai sensi delle leggi attualmente vigenti e si impegna sin d’ora a manlevare il Licenziatario da ogni eventuale pretesa di terzi a tale titolo.

#### 3.3 Sconto

Al Licenziatario aderente alla CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA (C.N.M.I.) è riconosciuto uno sconto del 15% (quindici per cento) sul Compenso determinato in base alla Tabella Compensi sopra riportata.

### ART. 4 – DIVIETI

È espressamente escluso dalla presente licenza ogni altro diritto di utilizzazione del Repertorio, diverso da quelli indicati al precedente art. 2. In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, il Licenziatario non potrà utilizzare il Repertorio per scopi di tipo promozionale o pubblicitario di prodotti o servizi (c.d. “diritto di sincronizzazione”).

### ART. 5 – MANLEVA

A fronte del pagamento del Compenso di cui al precedente art. 3.1, ed esclusivamente con riferimento al periodo temporale per il quale i pagamenti stessi verranno effettuati, SCF riterrà soddisfatta ogni propria pretesa inerente l’utilizzo del Repertorio ai sensi degli artt. 72 lett. a) e 73 L.d.A. nell’ambito della Sfilata oggetto della presente licenza e si impegna fin d’ora a manlevare il Licenziatario dalle eventuali richieste di compensi avanzate dai propri Mandanti con riferimento ai diritti oggetto della Licenza.

### ART. 6 – TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Compenso sarà corrisposto da parte del Licenziatario a SCF, entro sessanta (60) giorni dalla data della relativa fattura emessa da SCF.

In caso di ritardo nei pagamenti, il Licenziatario corrisponderà a SCF un interesse moratorio sulle somme dovute nella misura determinata ai sensi del D.lgs 231/02, senza necessità di preventiva messa in mora. SCF provvederà all’invio delle fatture di compenso all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e/o all’indirizzo mail di contatto indicati nell’istestazione. Qualora il Licenziatario intenda ricevere le fatture in formato cartaceo dovrà farne richiesta scritta a SCF.

**ART. 7 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL REPERTORIO – GARANZIE**

Il Licenziatario si impegna ad utilizzare il Repertorio nel rispetto delle leggi vigenti e di quanto qui convenuto, e comunque in modo da preservarne l'integrità ed il valore artistico - culturale ed industriale e da rispettare i diritti morali degli autori ed artisti interpreti, nonché l'immagine e la reputazione commerciale dei Mandanti di SCF. Il Licenziatario solleva SCF ed i suoi Mandanti da ogni eventuale pretesa di terzi aventi diritto e/o responsabilità verso terzi aventi diritto in conseguenza di utilizzazioni diverse da quelle regolate dalle Condizioni Generali. Il Licenziatario si impegna inoltre ad inviare a SCF la rendicontazione prevista all'art. 4 co. 5 del Decreto Ministeriale "Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni" del 17 gennaio 2014 utilizzando il modulo disponibile sul sito [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it).

**ART. 8 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Le Condizioni Generali sono soggette alla legge italiana. Ogni controversia che in relazione ad esse dovesse insorgere tra le parti, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del foro di Milano.

**ART. 9 – TRATTAMENTO DEI "DATI PERSONALI"**

Il Licenziatario dichiara e garantisce di avere preso visione dell'informativa per la tutela dei dati personali (Allegato A al presente atto), fornita da SCF, Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), e di averla integralmente compresa ed accettata, in particolare per quanto riguarda i diritti riconosciuti dall'articolo 7 del Codice Privacy.

SCF garantisce il pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Codice Privacy. In particolare, SCF si impegna a trattare i dati personali del Licenziatario in esecuzione dei diritti ed obblighi nascenti dal presente atto e nel rispetto di quanto previsto nell'informativa allegata.

**ART. 10 – CONFORMITÀ ALL'ETICA DEGLI AFFARI**

Nello svolgimento delle attività oggetto della presente licenza, il Licenziatario si obbliga ad aderire per sé e, ai sensi dell'art. 1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori, dipendenti, subappaltatori/subfornitori ai principi etico-comportamentali enunciati da SCF nell'Allegato B alla presente licenza "Conformità all'etica degli affari".

## **ALLEGATO A - CONFORMITÀ ALL'ETICA DEGLI AFFARI**

1. Con il presente articolo il Licenziatario (di seguito, per brevità, indicato come “**Controparte**”) si impegna a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti ed applicabili, così come ai provvedimenti di ogni autorità di controllo/vigilanza incluse, senza limitazione, tutte le leggi, i regolamenti e le norme di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “**Decreto**”). La Controparte dichiara di aver preso visione del Codice Etico di S.C.F. Consorzio Fonografici (di seguito, per brevità, il “**Consorzio**”) e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consorzio ai sensi del Decreto (il “**Modello**”) e, con la sottoscrizione del presente accordo, si impegna ad utilizzare i fonogrammi di SCF nel rispetto delle norme sancite nel Codice Etico e nel Modello.
2. La Controparte dichiara e garantisce che, in relazione a questo Contratto, o nel rendere alcuna delle prestazioni oggetto dello stesso, non porrà in essere alcun comportamento che, direttamente o indirettamente, possa costituire una violazione di alcuna delle leggi applicabili incluse, senza limitazione, le disposizioni del Decreto e le leggi di ogni Paese in cui la Controparte si trovi ad eseguire alcuna delle prestazioni, in esecuzione o in collegamento, diretto o indiretto, con questo Contratto.
3. La Controparte garantisce al Consorzio che né la stessa, né alcuno dei suoi soci, associati, dipendenti o collaboratori, direttamente o indirettamente: (a) offrirà, farà o autorizzerà alcuna contribuzione, pagamento o donazione in denaro o in natura a funzionari, dipendenti o rappresentanti di alcun ente governativo, autorità di controllo/vigilanza o struttura di qualsivoglia giurisdizione; (b) offrirà alcun indebito/illecito compenso ad alcun titolare di cariche pubbliche, a prescindere dal fatto che il pagamento o la finalità di tale contribuzione, pagamento o donazione sia stata, sia o possa essere effettuata allo scopo di ottenere o trattenere un affare o un qualche profitto illecito, o altrimenti vietato da leggi, norme o regolamenti applicabili di qualsiasi luogo; e/o (c) riceverà, direttamente o indirettamente, pagamenti, rimborsi di ogni genere, donazioni, o qualsiasi altro vantaggio indebito in relazione all'esecuzione del presente Contratto. La Controparte dichiara di offrire la medesima garanzia, di cui al presente punto, per eventuali propri subappaltatori delle prestazioni commissionate.
4. La Controparte, nella persona del proprio legale rappresentante qualora si tratti di una persona giuridica, dichiara sotto la propria responsabilità, attestandone la veridicità attraverso la sottoscrizione del presente accordo, di non aver riportato - nell'ultimo decennio - condanne per alcuna delle fattispecie di reato presupposto di cui al Decreto e/o di non essere mai stato indagato per uno degli illeciti previsti e puniti dallo stesso Decreto.
5. Qualora la Controparte violi alcuno degli obblighi indicati ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, potrà conseguire la risoluzione espressa del presente Contratto ex art. 1456 Cod. Civ. pertanto, il Consorzio avrà il diritto di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta alla Controparte fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovessero derivare al Consorzio.